



COMUNE DI VIGANÒ

(PROVINCIA DI LECCO)

I.C.I. 2009 - SALDO

SI AVVISA CHE ENTRO **mercoledì 16 dicembre 2009** OCCORRE **VERSARE IL SALDO DELL'I.C.I. DOVUTA PER L'ANNO 2009**

- Dal 2008 l'unità immobiliare adibita ad **ABITAZIONE PRINCIPALE** del soggetto passivo, classificata nelle categorie catastali **da A/2 ad A/7**, è **ESCLUSA** dal pagamento dell'ICI. L'esenzione si estende anche alle pertinenze (art. 817 C.C.) dell'abitazione principale (**C/2, C/6, C/7**) nella misura massima di due (art. 6 regolamento ICI);
- Si ricorda che per **ABITAZIONE PRINCIPALE** (ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 504/1992) si intende l'immobile dove il soggetto passivo ha la **RESIDENZA ANAGRAFICA**.
- L'**esenzione** si applica anche ai seguenti casi: **a)** unità immobiliare (e pertinenze max 2) concesse in **USO GRATUITO** a **parenti in linea retta e collaterale fino al 2° grado**, a condizione che gli stessi risultino ivi **residenti** (occorre presentare apposita autocertificazione); **b)** unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà/usufrutto da anziano o disabile che acquisisca la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata; **c)** unità immobiliare, appartenente alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari, nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari; **d)** unità immobiliare il cui soggetto passivo a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non ne risulta assegnatario a condizione che lo stesso non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.
- L'esenzione dall'ICI **NON È APPLICABILE** agli immobili adibiti ad abitazione principale di categoria catastale **A/1** (abitazioni signorili), **A/8** (ville), **A/9** (castelli) e relative pertinenze. I proprietari di tali immobili sono tenuti al versamento dell'imposta secondo le consuete modalità.
- **IMPORTANTE:** il numero massimo di pertinenze che beneficiano delle agevolazioni previste per l'abitazione principale è due. Questa modifica è stata introdotta con delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 16/12/2008. Inoltre **è stato abrogato** integralmente l'art. 6 che prevedeva un'aliquota "agevolata" per l'unità immobiliare concessa in locazione con contratto registrato a soggetto residente. Pertanto **dall'anno 2009 tali unità immobiliari sono assoggettate all'aliquota ordinaria del 6%.**

ALIQUOTE E DETRAZIONE

Con delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 16/12/2008 sono state approvate le aliquote e la detrazione per l'anno 2009 nelle seguenti modalità

ABITAZIONE PRINCIPALE (cat. A1, A8, A9) E RELATIVE PERTINENZE	4,5 ‰ Detrazione € 103,29
FABBRICATI ISCRITTI IN CATASTO categoria "D"	6,5 ‰
FABBRICATI NON ISCRITTI IN CATASTO CLASSIFICABILI NELLA categoria "D" (art. 5, c. 2, D.Lgs. n. 504/1992)	6,5 ‰
CATEGORIA CATASTALE "A/10" (uffici e studi privati)	6,5 ‰
AREE FABBRICABILI	6 ‰
ALIQUOTA ORDINARIA	6 ‰
FABBRICATI CAT. CAT. "B"	4 ‰

Anche per quest'anno è possibile calcolare l'imposta dovuta direttamente on-line sul nostro sito internet www.comune.vigano.lc.it seguendo le istruzioni.

IL VERSAMENTO DEL SALDO

L'importo di questa seconda rata deve essere pari all'ICI complessiva dovuta per l'anno 2009 (tenuto conto delle aliquote e detrazione in vigore per l'anno corrente), al netto dell'acconto già versato a giugno 2009.

Il versamento si effettua con: **a) bollettino di c/c postale n. 89058945 intestato a CRESET - SERVIZI TERRITORIALI SPA - VIGANO' - LC - ICI** presso gli uffici postali, o presso gli sportelli del gruppo bancario Credito Valtellinese e Deutsche Bank; **b) con il modello "F24"** in tutte le banche o in posta utilizzando i seguenti codici: Comune di Viganò **L866**; abitazione principale **3901**; aree fabbricabili **3903**; altri fabbricati **3904**.

L'imposta da versare deve essere arrotondata all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, per eccesso se superiore (art. 1, comma 166 Legge n. 296/2006).

Se l'imposta complessivamente dovuta è **inferiore a €5,00** non si effettua il versamento.

ATTENZIONE: i bollettini di c/c postale dell'anno scorso non sono più validi. Per il versamento occorre utilizzare i nuovi bollettini approvati con decreto del 25/03/2009.

AREE FABBRICABILI – ALIQUOTA 6‰

Con delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 18/03/2008 sono stati aggiornati i valori minimi delle aree fabbricabili situate sul territorio comunale da utilizzare per la determinazione della base imponibile ICI. I nuovi valori e le modalità di calcolo dell'imponibile sono consultabili direttamente sul sito internet comunale o presso l'ufficio tributi.

PER TUTTE LE ALTRE INFORMAZIONI E MODELLI DI DICHIARAZIONE
www.comune.vigano.lc.it – tributi@comune.vigano.lc.it